

NEWSLETTER

n.04

Marzo 2022
Anno V

in convenzione con



CONFINDUSTRIA
CHIETI PESCARA

Su questo numero:

CORTE DI CASSAZIONE

**RAPPORTO FRA
IL REATO DI BANCAROTTA
ED I REATI TRIBUTARI**



CORTE DI CASSAZIONE

RAPPORTO FRA IL REATO DI BANCAROTTA ED I REATI TRIBUTARI: SOLO L'IDENTITA' (CONCRETA) DEL FATTO STORICO PRECLUDEREBBE IL CONCORSO FORMALE.

***La Corte di Cassazione
nella recente pronuncia***

***n. 7557 del 2.3.2022 chiarisce che il
concorso formale di reati non costituisce
condizione automatica per l'applicazione
del divieto di cd. ne bis in idem.***

Gli inadempimenti e le omissioni tributarie sfociano, non di rado, nella commissione di ulteriori reati di rilievo economico; ciò soprattutto nell'ambito delle strutture societarie ed imprenditoriali.

Diventa, dunque, sempre più complesso delineare il confine fra le violazioni tributarie "penalmente rilevanti" e quelle che invece esauriscono il loro disvalore all'interno del "fiscalmente rilevante" (ed essere così oggetto di contestazione da parte dell'Amministrazione finanziaria; mediante l'emissione di atti impositivi).

Ma non solo. La commissione di un delitto tributario ai sensi del D. Lgs. n. 74/2000 potrebbe, astrattamente, concorrere a determinare, in capo all'imprenditore e/o alla società, la perpetrazione di ulteriori reati; mediante i quali quest'ultima sia in grado ad acquisire (indebiti) vantaggi economici.

Ed è questo il caso dell'imprenditore o società che, in stato di insolvenza (dopo

la dichiarazione di fallimento), pone in essere una serie di operazioni al fine di impedire ai creditori di soddisfare le proprie pretese.

Ciò attraverso:

- la distruzione, l'occultamento e/o la simulazione della consistenza patrimoniale dei beni (anche mediante il riconoscimento di passività inesistenti);
- la sottrazione, la distruzione, la falsificazione dei libri o delle altre scritture contabili (oppure, mediante la tenuta delle scritture contabili in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o l'andamento effettivo degli affari).

Ed è qui che si pone il problema del possibile concorso tra il reato di bancarotta ed i delitti tributari; soprattutto con riferimento all'individuazione delle circostanze fattuali che consentano di distinguere le predette fattispecie di reato.



Ciò in quanto una medesima condotta potrebbe, astrattamente, perpetrare i presupposti di entrambi i reati; con conseguenti problematiche in tema di cd. ne bis in idem (divieto di punire la medesima fattispecie per due volte).

Su tale rapporto si è espressa da ultimo anche la Suprema Corte di Cassazione; la quale, nella recentissima pronuncia n. 7557 del 2.3.2022, è intervenuta chiarendo le condizioni di applicazione del predetto principio del cd. ne bis in idem di cui all'art. 649 c.p.p. (dichiarato parzialmente incostituzionale con la sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2016) in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale e di occultamento o distruzione di documenti contabili (rispettivamente puniti dagli artt. 216 della cd. Legge Fallimentare e 10 del D.Lgs. n. 74/2000).

In particolare, l'imputato lamentava l'improcedibilità del giudizio di bancarotta documentale avviato a proprio carico; dopo aver ottenuto una sentenza di proscioglimento in relazione al reato tributario di occultamento contabile perché il fatto non sussiste. Ciò in quanto si sarebbe trattata della medesima fattispecie.

Punto nodale della questione, dunque, risulta la valutazione dell' "identità" del fatto storico; ai fini dell'applicazione del principio del divieto del cd. ne bis in idem. Ebbene, i giudici di legittimità, nel richiamare la predetta sentenza della Consulta, hanno affermato che il solo concorso formale tra il reato giudicato con sentenza irrevocabile ed il reato per il quale si instaura un nuovo procedimento penale, non è di per sé sufficiente ad integrare il concetto di "identità" ai sensi dell'art. 649 c.p.p. Risulta necessario, a tal fine, la verifica della sussistenza del medesimo fatto storico: quale "accadimento materiale".



In particolare, la Corte di Cassazione, nella pronuncia in esame, osserva, come nel caso di specie, vi siano due profili che consentirebbero di escludere la sussistenza dello stesso fatto storico:

- La mancata sovrapposibilità temporale delle condotte: nel processo avente ad oggetto il reato tributario di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 74/2000, la sottrazione delle scritture si riferiva a fatti anteriori rispetto a quelli contestati nel procedimento avente ad oggetto il delitto di bancarotta.
- La differenza dell'oggetto materiale del reato, ovvero la natura delle scritture contabili: il reato di cd. bancarotta documentale si riferisce a tutte le scritture inerenti all'attività di impresa (sia quelle obbligatorie che quelle facoltative); mentre il delitto tributario contempla la produzione di scritture esclusivamente rilevanti ai fini fiscali.

Ciò che importa valorizzare ai fini del divieto di cd. ne bis in idem nelle ipotesi di concorso formale fra reati, non è la struttura incriminatrice (e normativa) dei reati; quanto piuttosto un confronto

concreto fra le circostanze fattuali caratterizzanti le condotte.

Occorrerà, dunque, valutare caso per caso se e in che limiti possa ritenersi integrata l' "identità" dei fatti storici; posti alla base di due differenti procedimenti penali scaturiti dalle condotte poste in essere da un unico soggetto. Ciò al fine di evitare che su un medesimo accadimento possano sorgere due giudicati penali contrastanti: l'antidoto è, come di consueto, un'attenta (e concreta) analisi dei fatti oggetto di contestazione in sede penale.



Avv. Davide Torcello



Dott.ssa Ludovica Di Giovanni

NEWSLETTER

per i Soci Confindustria Chieti Pescara
a cura dello "Studio Legale Tributario Torcello"
www.studiotorcello.it